

## POLITICA ANTIBULLISMO

### Premessa

Il presente documento intende precisare la politica per la gestione della prevenzione e contrasto del bullismo secondo le linee guida e la prassi di riferimento UNI PdR 42:2018.

La presente politica per la gestione individua i diritti fondamentali del minore che dovranno essere tutelati da parte dell'Organizzazione e definisce un Sistema di Gestione diretto ad affrontare e prevenire il rischio di comportamenti violenti o di condotte pericolose nei confronti dei minori/allievi, riconducibili al bullismo.

La realtà socioculturale degli allievi in età adolescenziale è rappresentata, non di rado, da situazioni esistenziali di disagio e fragilità, che emergono anche nel contesto scolastico. Per questo motivo IAL sente l'esigenza di integrare il proprio Sistema di Gestione con le prassi operative e le modalità di lavoro necessarie per tutelare i minori da situazioni violente o dannose per lo sviluppo della loro personalità, attraverso l'individuazione dei rischi ai quali i minori sono maggiormente esposti (tra cui anche l'utilizzo di dispositivi elettronici e del web). L'utilizzo di questi dispositivi e delle tecnologie digitali, nonché della rete World Wide Web, anche per finalità didattiche, rende indispensabile l'adozione per docenti e discenti delle necessarie precauzioni, affinché i minori siano tutelati anche dai nuovi rischi di aggressione e di violenza alla loro personalità in formazione, provenienti da soggetti operanti sulla rete.

L'Organizzazione vuole valorizzare non solo le prassi e i regolamenti già in uso attraverso un Sistema di Gestione ben integrato il cui campo di applicazione si esplica in *"Attività di progettazione ed erogazione di servizi: Obbligo formativo, Formazione superiore e continua. Servizi di orientamento di base; Servizi di orientamento specialistici; Servizi di accompagnamento e sostegno al lavoro"*, ma anche le risorse che quotidianamente lavorano a contatto con gli allievi e di cui conoscono fragilità e limiti, consolidando e aumentando il livello di consapevolezza sulle conseguenze delle proprie azioni.

Lo scopo di IAL è quello di assicurare una gestione operativa in grado di eliminare e/o ridurre i rischi esistenti all'interno dell'organizzazione scolastica, tenendo anche conto del contesto territoriale e sociale di riferimento, da parte di tutti gli operatori del settore, che lavorano costantemente sui propri comportamenti per plasmare positivamente quelli degli allievi. Quest'ultimi sono chiamati, assieme alle loro famiglie, a collaborare in maniera attiva per creare e mantenere l'Istituto come un luogo di studio piacevole dedicato alla crescita e all'educazione e non solo alla mera formazione.

L'obiettivo e la prospettiva futura non è solo quella di migliorare la nostra immagine all'esterno ma è soprattutto quello di rafforzare la fiducia che quotidianamente docenti, tutor, allievi e famiglie ripongono nel nostro ente.

In considerazione di quanto sopra definito e, in rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia di diritto all'istruzione e di protezione dei minori, l'organizzazione scolastica e tutti i docenti/tutor/educatori si impegnano in particolare a dare tutela ai seguenti diritti fondamentali del minore:

- difesa della dignità personale di ogni alunno nel contesto delle attività educative e formative, delle relazioni e delle comunicazioni che fanno parte della vita dell'organizzazione;
- applicazione della disciplina *"in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano"* essendo fanciulli gli alunni minori d'età come enunciato dall'art. 28 della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 di cui al punto 2 della prassi di riferimento UNI PdR 42:2018;
- promozione di un equilibrato *"sviluppo fisico, mentale, spirituale morale e sociale"* nell'impartire l'educazione come enunciato dall'art. 27 della Convenzione del 1989;
- *"favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità"* come enunciato dall'art. 29, 1° comma, lett. a) della Convenzione del 1989;
- perseguire la strategia educativa di *"sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"* e di *"sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua"*, come richiesto dall'art. 29, 1° comma, lett. b) e c) della Convenzione del 1989;
- *"preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona"* come richiesto dall'art. 29, 1° comma, lett. d) della Convenzione del 1989;
- formazione integrale degli alunni con particolare riferimento alle regole disciplinari interne all'organizzazione, ai comportamenti vietati e alle corrispettive sanzioni, inserite nel più ampio quadro delle regole di condotta alle quali devono attenersi in virtù della normativa internazionale e nazionale;
- protezione dei minori e degli alunni di ogni ordine e grado da ogni forma di abuso, violenza maltrattamento fisico e morale, compresa la protezione da tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto sia delle leggi in vigore, che delle indicazioni dell'amministrazione (scolastica nazionale e locale), che della presente prassi di riferimento, che la scuola/l'organizzazione s'impegna ad applicare in ogni sua parte;

- tutela dei minori e dei giovani “dall’abbandono, violenza o sfruttamento”, come previsto dall’art. 17 della Carta Sociale Europea del Consiglio d’Europa di cui al punto 2 della prassi di riferimento UNI PdR 42:2018;
- protezione dei minori da ogni forma di abuso sessuale, violenza o sfruttamento;
- regolamentazione dell’uso delle tecnologie digitali in ambito scolastico nel bilanciamento tra l’utilità delle medesime e i potenziali rischi per i minori derivanti da un uso incontrollato;
- possibilità di accesso alla rete internet, per quanto richiesto dalle finalità didattiche ed educative della scuola e comunque autorizzato durante l’orario scolastico, in modo sicuro ed adeguato all’età dell’alunno;
- garanzia di accesso, anche agli alunni, alle procedure per la segnalazione di eventuali offese subite alla propria dignità personale;

Tutti i dati personali relativi ai minori coinvolti nei fatti di bullismo e cyberbullismo, particolarmente quelli sensibili, devono essere protetti in conformità con le leggi del luogo ed in particolare in Europa alla luce delle norme definite dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018

**MIUR:** Aggiornamento linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo – Ottobre 2017

**Legge 29 maggio 2017, n. 71,** Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (G.U. Serie generale n. 127 del 03-06-2017);

**Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017** “Disciplina degli interventi regionale in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”

**Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,** approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176;

**Regolamento UE 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017;**

**Linee guida del MIUR del 13 aprile 2015** “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR;

**Nota (N. 16367/15)** il MIUR che ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS);

**Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

**Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente poste a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

**Direttiva MIUR n.1455/06:** “Indicazioni ed Orientamento sulla Partecipazione studentesca”;

**Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 marzo 2014** “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante al ricorso a sanzioni disciplinari;

**Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007** “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, (.....) non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari;

**DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti.** Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare (....), con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, di una procedura di contestazione che preveda la difesa e con la personalizzazione della responsabilità, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

Norme sulla **Responsabilità Civile**, dispositivo **dell'art. 2043 C.C.** "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058]"; Art. 2047 CC "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048]. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità [843 2, 924,925, 1038, 1053, 1328, 2045]"; **Art. 2048 C.C.** "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 1, 2054]".

## TERMINI E DEFINIZIONI

**Bullismo:** Aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima<sup>1</sup>.

NOTA Da tale definizione legislativa si evince che le componenti del bullismo sono:

- l'intenzionalità;
- la persistenza nel tempo;
- l'asimmetria della relazione fra il bullo e la vittima.

Il fenomeno si manifesta spesso in presenza di testimoni, di un gruppo reale o virtuale, piccolo o grande. È un'aggressività agita per acquisire potere e visibilità all'interno del gruppo: il bullo individua una vittima più debole e si fa forte di questo squilibrio per affermarsi di fronte agli altri. Nel bullismo gli attori sono ben definiti e sono rappresentati dal bullo, dai gregari, dalla vittima e dagli osservatori. Spesso le azioni prevaricatrici, si sviluppano tra persone della stessa scuola o della stessa compagnia, tra soggetti che si conoscono tra loro. Gli episodi, si verificano prevalentemente in classe, a scuola, nei gruppi sportivi o altri luoghi e avvengono in tempi precisi: nella pausa di ricreazione, nel tragitto da casa a scuola, negli spogliatoi del centro sportivo, ecc.<sup>2</sup>

**Cyberbullismo:** Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo<sup>3</sup>.

NOTA Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 della Proposta di Legge 3139 del 2016 (recante il titolo "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo") non più presente nel testo definitivo della Legge 29 maggio 2017 n. 71, recante, invece, il titolo "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

<sup>2</sup> Moige e Polizia di Stato, Guida "Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro".

<sup>3</sup> Definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 della vigente Legge 29 maggio 2017 n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

<sup>4</sup> Moige e Polizia di Stato, Idem.

## POLITICA PER LA GESTIONE

Per rendere efficace ed incisiva la politica antibullismo dell'Organizzazione IAL nella sede di Saronno si costruisce un vero e proprio "SISTEMA ANTIBULLISMO", con l'effettuazione delle azioni seguenti:

1. Adozione del presente documento di Politica antibullismo con delibera della Commissione Antibullismo;
2. Costruzione di una sezione del sito web denominata "Antibullismo" contenente documenti normativi, la presente Politica nonché altri documenti informativi sul tema;
3. Istituzione di una Commissione Antibullismo (CA), costituita da: dirigente scolastico, referente antibullismo, due alunni (uno di sesso femminile ed uno di sesso maschile), un genitore, due docenti/tutor, Responsabile Qualità, esperti dell'area relazionale, psicologica e legale. La Commissione eserciterà la vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e sull'applicazione dei contenuti del presente documento.
4. Istituzione di un indirizzo di posta elettronica al quale poter formulare segnalazioni di fatti di bullismo ed individuazione dell'addetto (il Responsabile Qualità) quale soggetto preposto a ricevere e gestire tali segnalazioni. Il nominativo e l'indirizzo e-mail dedicato saranno resi immediatamente noti sul sito web nella sezione dedicata.
5. Predisposizione di un "piano della vigilanza" all'interno degli ambienti della scuola e in caso di uscite didattiche, in grado di garantire la costante e corretta vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età e al contesto socioculturale;
6. Predisposizione ed aggiornamento annuale di un documento di "analisi del contesto e valutazione dei rischi di bullismo", tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera la scuola, della tipologia di utenza, della fascia d'età dei minori, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo;
7. Predisposizione ed aggiornamento di un documento definito "piano annuale antibullismo" dove definire le azioni, le strategie e gli obiettivi misurabili per garantire l'efficacia degli interventi preventivi;

8. Comunicazione all'utenza ed a tutte le altre parti interessate delle azioni adottate per garantire la prevenzione ed il contrasto del bullismo, secondo il principio della "trasparenza applicata al bullismo";
9. Predisposizione di procedure per le segnalazioni di fatti di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari, colloqui e l'istituzione dell'indirizzo mail dedicato;
10. Revisione del Regolamento interno dell'ente con definizione di un "sistema sanzionatorio antibullismo", che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni (nel rispetto delle leggi del luogo) verso i minori che commettono atti di bullismo e di cyberbullismo;
11. Programmazione di periodici interventi formativi rivolti a docenti, tutor e coordinatori sui temi della prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Data: 23/06/2020

Approvata dalla Commissione Antibullismo